

**Schema di accordo  
tra Regione Lombardia e  
Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura  
per il funzionamento dell'Archivio della Produzione Editoriale regionale-  
Anno 2025**

**Tra**

**Regione Lombardia** - codice fiscale 80050050154 - nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Cultura, domiciliata per la sua carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1

**e**

**Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (B.E.I.C.)** - codice fiscale 97364220158 - nella persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica in Milano, via Alfonso Lamarmora, n. 1

Premesso che:

1. la legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" prevede la costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale;
2. il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" attuativo della citata legge n. 106/2004, (d'ora in poi Regolamento), all'art. 4, specifica le modalità e i tempi per la costituzione degli "Archivi delle produzioni editoriali regionali";
3. il D.M. 28 dicembre 2007 del Ministero per i beni e le attività culturali, modificato con il D.M. 10 dicembre 2009, ha individuato in ciascuna Regione e Provincia autonoma gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale;
4. il D.M. 10 dicembre 2009 del MIBAC ha individuato la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano (d'ora in poi B.E.I.C.) quale sede principale dell'Archivio della produzione editoriale regionale della Lombardia APeR (d'ora in poi APeR) che raccoglie e conserva una copia di tutti i materiali destinati al deposito regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, grafica d'arte e inoltre documenti diversi);
5. la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo" all'art. 23 dispone che: "*La Regione, attraverso l'Archivio regionale della produzione editoriale e il Centro di documentazione regionale, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio librario e documentale*" e "*La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio e del Centro di documentazione al fine di garantire la conservazione e l'accesso pubblico ai patrimoni documentali*";
6. la Fondazione B.E.I.C. si avvale, fino a disponibilità da parte della Biblioteca Nazionale Braidense, anche di spazi messi a disposizione dalla Biblioteca Nazionale Braidense.

Dato atto che il testo del presente accordo è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione B.E.I.C. nella seduta del 24 aprile 2025 ed è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. ... del ....

Dato quanto sopra esposto, si stipula il presente accordo:

## **Articolo 1 “Premesse”**

1. Fondazione B.E.I.C. è il soggetto depositario di una copia di tutti i documenti cartacei editi sull'intero territorio regionale, dei quali garantisce la raccolta sistematica, l'inventariazione e la catalogazione, e dei quali promuove l'accesso in rete all'informazione bibliografica per la fruizione secondo modalità che garantiscano la tutela e la conservazione dei beni nelle loro caratteristiche originali di integrità fisica. Resta escluso il materiale fotografico, filmico, fonovisuale e musicale a stampa (trattato da altri istituti del territorio regionale);
2. In conseguenza della suddetta individuazione e limitatamente ai documenti assegnati, svolge tutte le funzioni a lei attribuite dalla normativa vigente sul deposito legale in accordo con l'ufficio regionale preposto alla tutela dei beni librari e documentari.

## **Articolo 2 “Oggetto”**

Al fine di assicurare che Fondazione B.E.I.C. svolga le attività attribuite, secondo modalità estese a tutti gli altri soggetti depositari che compongono l'Archivio della Produzione Editoriale regionale, Regione Lombardia:

- a) definisce, d'intesa con Fondazione B.E.I.C., le modalità di gestione dei documenti per quanto riguarda l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione e la conservazione;
- b) favorisce il raccordo a livello regionale e garantisce il raccordo con gli altri istituti centrali nazionali depositari;
- c) esercita le funzioni di valorizzazione previste dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e successivi aggiornamenti, in raccordo e con la piena collaborazione dei soggetti depositari, sui beni librari e documentari oggetto della normativa specifica sul deposito legale;
- d) promuove, in collaborazione con i soggetti depositari, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti col deposito legale, per favorirne la conoscenza e l'accesso direttamente, tramite il Centro di documentazione regionale presso la Biblioteca “Marzio Tremaglia”, o attraverso le biblioteche del territorio;
- e) in base a procedure e modalità concordate con il Ministero della Cultura (MIC), sanziona sulla base dell'art. 44 del Regolamento, a seguito del processo verbale di accertamento trasmesso dai soggetti depositari, i soggetti che non adempiano alle norme sul deposito legale.

## **Articolo 3 “Attività previste”**

Fermo restando l'impegno degli istituti a rispettare tutte le modalità generali di espletamento delle funzioni di depositario stabilite dalla normativa e concordate con Regione Lombardia, le parti concordano specifiche modalità che saranno seguite per lo svolgimento integrato e coordinato dei servizi sotto citati.

In particolare, Fondazione B.E.I.C.:

- a) provvede alla ricezione, inventariazione, catalogazione e conservazione di tutti i documenti destinati per legge al deposito e provvede alla loro archiviazione. La catalogazione avviene all'interno del Servizio Bibliografico Nazionale, in accordo con Regione Lombardia, attraverso un catalogo bibliografico in rete dell'Archivio della Produzione Editoriale lombarda;
- b) si adopera, per i documenti di competenza, per l'individuazione di idonei spazi di deposito dotati di attrezzature adeguate alla conservazione dei materiali, in collaborazione con Regione Lombardia;

- c) consente l'accesso pubblico al patrimonio librario e documentale conservato presso l'Archivio della Produzione editoriale regionale compatibilmente con l'organizzazione del servizio e le risorse.

#### **Articolo 4 “Impegni dei sottoscrittori”**

1. I documenti da depositare presso APER saranno consegnati dai soggetti obbligati presso gli spazi individuati da Fondazione B.E.I.C. in accordo con Regione Lombardia. Qui, personale messo a disposizione da Fondazione B.E.I.C. svolge tutte le attività legate al ricevimento del materiale previste nel D.P.R. n. 252/2006;
2. Le operazioni sottoelencate, previste all'art. 5, comma 2, di detto Regolamento, saranno eseguite presso la sede operativa individuata, con risorse messe a disposizione dalla Fondazione B.E.I.C. e secondo modalità concordate con Regione Lombardia:
  - a) trattamento fisico del materiale bibliografico con etichettatura tradizionale ed etichette RFID; conservazione dei quotidiani attraverso la protezione di apposite buste sottovuoto;
  - b) catalogazione di documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie tramite il Servizio Bibliotecario Nazionale e completa di soggettazione e relativa classificazione Dewey;
  - c) effettuazione, ove necessario, di copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
  - d) verifica dell'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e reclamo dei documenti non pervenuti, a seguito del processo verbale di accertamento come previsto dall'art. 44 del Regolamento, segnalando le inadempienze alla struttura regionale preposta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
  - e) accesso alla banca dati dei soggetti depositanti, anche da parte della competente struttura regionale, e dei soggetti depositari per gli adempimenti dell'art. 44 del Regolamento, anche in raccordo con le strutture nazionali del deposito legale;
  - f) trasporto dei documenti APER catalogati ed etichettati nei magazzini di deposito individuati;
3. Tutte le operazioni di cui sopra saranno eseguite nel rispetto del medesimo art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 252/2006 in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici;
4. Fondazione B.E.I.C. si impegna a comunicare annualmente alla competente struttura regionale (o ogniqualvolta si renda necessario) i dati del patrimonio inventariato e catalogato e a redigere una relazione annuale cui sarà allegato l'elenco annuale dei registri di ingresso;
5. Regione Lombardia interviene, per l'anno 2025, al sostegno delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, con € 250.000,00 sull'esercizio finanziario 2025.

#### **Articolo 5 “Monitoraggio delle attività”**

La competente struttura regionale:

- a) verifica, annualmente, lo stato di avanzamento ed il raggiungimento degli obiettivi operativi e chiede, se necessario, un confronto in relazione ad eventuali problematiche;
- b) svolge funzioni di segreteria e di coordinamento.

#### **Art. 6 “Rendicontazione”**

1. Le spese sostenute nell'ambito del presente Accordo sono finalizzate alla realizzazione delle attività afferenti alla gestione dell'Archivio della Produzione Editoriale regionale per l'annualità 2025;
2. Fondazione B.E.I.C. si impegna a trasmettere una relazione sull'attività 2025 entro il 31 dicembre 2025 e la relativa rendicontazione.

#### **Art. 7 "Validità dell'accordo"**

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2025, salvo motivata proroga di ulteriori sei mesi senza oneri a carico di Regione Lombardia.

#### **Art. 8 "Controversie"**

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione;
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

#### **Art. 9 "Registrazione e imposta di bollo"**

Il presente accordo è soggetto ad Imposta di bollo se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso, i cui costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

#### **Art 10 "Ulteriori disposizioni"**

Il presente accordo è prodotto in unico esemplare elettronico firmato digitalmente che sarà conservato presso Regione Lombardia e presso Fondazione B.E.I.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare espressamente le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Milano, .../.../2025

Per Regione Lombardia Il Direttore Generale della Direzione Cultura  
Sabrina Sammuri

\_\_\_\_\_  
*Documento firmato digitalmente*

Per FONDAZIONE B.E.I.C. ...

...

\_\_\_\_\_  
*Documento firmato digitalmente*